



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

CAGLIARI

**Determinazione del Direttore del Servizio Personale n. 916 del 27 AGO. 2015**

Oggetto: congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.  
Collaboratore Prof. Sanitario Tecnico di Laboratorio, **Sig.ra Lubelli Valentina**.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 27 AGO. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Il Direttore della S.C. Servizio Personale**

- Visto** il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 734 del 13/05/2015, con la quale il Commissario Straordinario ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;
- Premesso** che, con istanza prot. n. 1434 del 31/07/2015, la dipendente, Sig.ra Lubelli Valentina, Collaboratore Prof. Sanitario Tecnico di Laboratorio, chiede il beneficio del congedo straordinario retribuito, art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per il periodo dal 07/09/2015 al 27/09/2015, per assistenza al genitore (P.M., nato il 18/10/1941), riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992, dalla competente Commissione medico-legale della ASL 8 di Cagliari, come da documentazione agli atti di questo Servizio;
- Atteso** che l'attuale disciplina del congedo straordinario è contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 119/2011;
- Atteso** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, nella circolare n. 1/2012, ha fornito chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante;
- Precisato** che i requisiti oggettivi per il riconoscimento del beneficio del congedo straordinario sono:
- 1) che la persona da assistere versi in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92), accertata dalla Commissione medico-legale competente, e che il richiedente abbia diritto a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge
  - 2) che il richiedente conviva con la persona da assistere
  - 3) che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva resa contestualmente dalla dipendente, Sig.ra Lubelli Valentina, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- Considerato** che sussistono i presupposti affinché alla Sig.ra Lubelli Valentina venga concesso il congedo;
- Visto** il parere favorevole espresso dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi, a margine della istanza di cui sopra;
- Ritenuto** di dover accogliere la richiesta,



Segue determinazione n. 916 del 27 AGO. 2015

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di accogliere l'istanza della dipendente, Sig.ra Lubelli Valentina, e di concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito, art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per il periodo dal 07/09/2015 al 27/09/2015, per un totale di giorni 21;
2. di dare atto:
  - che il congedo in oggetto non può superare la durata complessiva di due anni, continuativo o frazionato, anche non retribuito, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
  - che al 24/08/2015 risultano usufruiti gg. 0 complessivi;
  - che i periodi di congedo sono valutabili solo ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti dei massimali stabiliti (circolare Inpdap n. 2 del 10/01/2002);
  - che la dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di €. 47.446,00, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative;
  - che i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (circolare Inpdap n. 11/2001 e circolare n. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica).

Il Direttore  
S.C. Servizio Personale  
Dott. Maurizio Calamida

Coll. Amm. Sig.ra GL/Floris

Ass. Amm. Dott. Luca Caschili